Procedura del sistema per la prevenzione della corruzione	Cod.	Rev.	Pagina
	PPC02	1	1 di 13
Procedura per la segnalazione di illeciti -	Riferimenti no	rme	
Whistleblowing	D.lgs. 231/20		
•	UNI ISO 3700	1:2016	

Stati documento Nominativo (firma)		Data
Redatto	Najah Zeilah/ Tommaso Palazzi	03/_04/2024
Autorizzato (rilasciato)	Paolo Paolillo	04 /2024



Cod. Rev. Pagina
PPC02 ???? 2 di 13
Riferimenti norme
D.lgs. 231/2001
UNI ISO 37001:2016

Sommario

1. Premessa e definizioni	2
2. Scopo	4
3. Riferimenti normativi	
4. Responsabilità	6
5. Ambito di applicazione	6
5.1. Ambito soggettivo	
5.1.1.1 Gli Enti	6
5.1.1.2. I segnalanti	7
5.2 Ambito oggettivo	8
6. Modalità operative	8
6.1 Canali di segnalazione	8
6.2 Descrizione del procedimento di segnalazione	9
6.2.1 Ricezione e valutazione delle segnalazioni	9
6.2.2 Registrazione, archiviazione e conservazione delle segnalazioni	11
6.3 Segnalazione esterna	13
7. Procedura relativa alla gestione delle segnalazioni connesse al Sistema UNI ISO 37001:2016	15
8. Tutela del segnalante	15
9. Privacy	16
10. Allegati	16
11 Comunicazione	16

1. Premessa e definizioni

Per "whistleblowing" si intende qualsiasi segnalazione – anche in forma anonima - riguardante fatti o



Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	3 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	D.lgs. 231/2001		
UNĬ ISO 37001:2016			

condotte, anche omissive, che costituiscono illecito o che, in ogni caso, violano i precetti del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 adottati da TPER, e/o dei suoi Protocolli – ivi incluso il Protocollo per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 – di cui i dipendenti (ovvero, come si dirà meglio in seguito, gli *Stakeholder* in genere) potrebbero accorgersi nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative in/per TPER o, comunque, delle attività di propria competenza.

È altresì possibile accorgersi di condotte che facciano ipotizzare l'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La segnalazione può comprendere anche le azioni e atti indicati all'art. 2 del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, indicato di seguito.

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle suddette violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"².

La procedura mira a regolare tutte le fasi del procedimento a partire dalla identificazione dei canali mediante i quali effettuare la segnalazione, alla ricezione della stessa da parte dei destinatari (ossia l'Organismo di Vigilanza di TPER - OdV), all'analisi ed al trattamento della segnalazione, alla garanzia della riservatezza del segnalante, anche in ottica di tutela da possibili azioni ritorsive e/o discriminatorie conseguenti alla segnalazione medesima.

La società è certificata ISO 37001: 2016.

La stampa del documento è da considerarsi come copia fuori controllo

¹ II nuovo Decreto Whistleblowing ha esteso l'ambito delle attività/eventi/violazioni oggetto di possibile segnalazione e riporta i seguenti:

⁻ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

⁻ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

⁻ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

⁻ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

² La precedente versione della presente procedura è stata adottata nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge n. 179 del 2017 (in vigore fino alla data di efficacia del nuovo Decreto Whistleblowing) recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto nell'ordinamento italiano una prima disciplina organica del whistleblowing, nonché delle indicazioni fornite da ANAC (Del. 469/2021).



Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	4 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	D.lgs. 231/2001		
UNĬ ISO 37001:2016			

La definizione della presente procedura tiene conto quindi del ruolo, delle competenze e della responsabilità della funzione compliance aziendale ossia la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione prevista dalla ISO 37001: 2016.

In sintesi, gli elementi costituenti l'istituto del *whistleblowing* sono:

- a) la persona del whistleblower (il segnalante), come definito al punto 3);
- b) l'atto di comunicazione realizzato dal *whistleblower* in autonomia; talvolta può derivare da un onere di reporting legato al proprio ruolo nell'organizzazione aziendale;
- c) lo strumento di segnalazione (nella presente procedura verranno illustrati tutti gli strumenti adottati da TPER e messi a disposizione degli *Stakeholder*);
- d) l'oggetto della comunicazione, che può essere un comportamento scorretto/illecito/censurabilegià in essere o che, secondo la percezione del segnalante, potrebbe essere posto in essere in futuro.

Il whistleblowing è quindi strettamente legato al tema dell'informazione e della sua gestione in azienda attraverso appositi canali e flussi informativi, appunto, regolamentati.

2. Scopo

La procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione secondo quanto indicato nel paragrafo 5.2.3) delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, attraverso i vari canali messi a disposizione da TPER (ed illustrati nei paragrafi seguenti).

L'organo competente a ricevere ed analizzare le segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza di TPER.

Coloro che segnalano all'Organismo di Vigilanza di TPER fatti o condotte – così come indicate nelle premesse - non solo favoriscono una repressione efficace dei comportamenti scorretti e/o impropri, ma manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce, essa stessa, il primo deterrente alla commissione di reati in ambito aziendale.

Per permettere una migliore gestione delle segnalazioni è preferibile che il segnalante fornisca tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato, per quanto gli è possibile, allegando l'eventuale documentazione a supporto, se a disposizione, ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano il *whistleblowing* sono varie e la produzione normativa è aumentata nel corso degli ultimi anni, al fine di incentivare la repressione degli illeciti, e, allo stesso tempo, implementare le modalità di tutela della persona del segnalante.

In Italia, il legislatore è intervenuto dapprima disciplinando il fenomeno nel settore pubblico, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successivamente - sia nel settore pubblico sia privato – con la Legge 179/2017, introducendo una disciplina organica e ad hoc sull'istituto del *whistleblowing*.



Cod.	Rev.	Pagina
PPC02	????	5 di 13
Riferimenti norme		
D.lgs. 231/2001		
UNI ISO 37001:2016		

La più recente è la proposta di Direttiva UE del 23 aprile 2018, che mira a uniformare ed innalzare il livello di tutela riconosciuta ai segnalanti nelle legislazioni dei diversi Stati membri.

In seguito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardantela protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero il cd. Decreto Whistleblowing.

Il Decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023, introduce alcune novità in merito all'ambito di applicazione dell'istituto, nonché ai canali di segnalazione – sia interni che esterni - ed attribuisce specifiche competenze all'ANAC presso il quale verrà attivato uno specifico canale esterno di segnalazione (come si vedrà nei paragrafi che seguono).

In seguito sono stati adottati dall'Anac i seguenti provvedimenti:

- Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Delibera n. 301 del 12 luglio 2023);
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
 e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
 Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Delibera n° 311 del
 12/07/2023).

Il whistleblowing è altresì disciplinato dalle varie normative di settore, oltre ai molteplici interventi a livello regolamentare, fra cui, a titolo esemplificativo:

- D.lgs. 231/2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 sull'antiriciclaggio che ha introdotto, all'art. 48 una disciplina ad hoc sul whistleblowing;
- settore "market abuse", con D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che ha introdotto nel D.lgs. 58/1998 ("TUF"), gli articoli 4-undecies e 4-duodecies inerenti, il *whistleblowing*;
- le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"
 (2015) dell'ANAC;
- la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'ANAC in materia di "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la Delibera 30 ottobre 2018 dell'ANAC, con cui è stato emanato il Regolamento sull'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-bis, da ultimo modificato con Delibera n. 312 dell'ANAC del 10 aprile 2019:

Riferimenti normativi e regolamentari interni:

- Modello di Organizzazione e Gestione 231 di TPER e suoi Protocolli;
- Misure integrative al MOG231 ex L. 190/2012 Protocollo per la prevenzione della corruzione e



Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Cod.	Rev.	Pagina
PPC02	????	6 di 13
Riferimenti norme		
D.lgs. 231/2001		
IINI ISO 37001-2016		

per la promozione della legalità;

- Codice Etico di TPER;
- ISO 37001:2016;
- Manuale per la prevenzione della corruzione di TPER, redatto con riferimento alla norma UNI ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione".
- Ordine di Servizio n. 161 del 25.10.2018, con cui si è informato il personale dipendente TPER dell'istituzione della piattaforma informatica per le segnalazioni e successivi Ordini di Servizio (in ultimo il OdS n. 37/2021).

4. Responsabilità

La Funzione Affari Generali e Societari redige l'istruzione operativa.

Il Direttore della Società la autorizza.

La master copy originale è conservata presso la F. RSPP Corporate che ne gestisce la lista di distribuzione.

5. Ambito di applicazione

5.1. Ambito soggettivo

5.1.1.1 Gli Enti

Il nuovo Decreto disciplina l'ambito di applicazione soggettivo prevedendo che le disposizioni in esso contenute si applichino ai soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, appartenenti al:

- settore pubblico (le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate);
- settore privato con:
- una media di almeno 50 lavoratori nell'ultimo anno; o
- con una media inferiore a 50 lavoratori nell'ultimo anno, operanti in specifici settori, solo per segnalazioni riguardanti illeciti relativi al diritto dell'Unione Europea;
- meno di 50 lavoratori, ma che abbiano adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.231/2001 («Modelli 231»);
- soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)



Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	7 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	D.lgs. 231/2001		
UNI ISO 37001:2016			

5.1.1.2. I segnalanti

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni e che godono della protezione di cui al D.lgs. 24/2023, sono:

- i componenti degli Organi Sociali di TPER (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), gli azionisti e in genere i soggetti con funzione di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
- i dirigenti ed il personale dipendente della Società;
- i collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società;
- i soggetti esterni alla Società (come, ad esempio, i Fornitori, i Clienti e/o i Business Partner, gli Stakeholders in genere).

Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica in costanza di rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, nonchè anteriormente o successivamente alla costituzione dello stesso. Si applica quindi –ad esempio, nella fase precontrattuale- e durante il periodo di prova se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro

Le tutele del D.lgs. 24/2023 si estendono, altresì, a:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il guarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi del segnalante, denunciante;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante-

Le procedure e gli strumenti per effettuare le segnalazioni saranno illustrate nei paragrafi seguenti. Si anticipa che fra le varie modalità è compreso anche l'accesso alla piattaforma informatica denominata "Whistleblowing", ospitata su un sito web dedicato, in modo da essere accessibile a tutti i soggetti sopra indicati.

Come visto sopra, il nuovo Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in materia di *whistleblowing* ha introdotto delle novità in merito alla tutela del segnalante (rispetto alle tutele già previste).

Già la Legge 30 novembre 2017, n. 179, in modifica dell'art. 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, in relazione al tema della segretezza dell'identità del denunciante, aveva comunque stabilito che non può, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che effettua le segnalazioni e che, nell'ambito di un eventuale procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'art. 329 del codice di procedura penale.

La segnalazione è sottratta, inoltre, all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto



Cod.	Rev.	Pagina
PPC02	????	8 di 13
Riferimenti norme		
D.lgs. 231/2001		
UNI ISO 37001-2016		

1990, n. 241 s.m.i.

Premesso ciò, il dipendente che denuncia presunte irregolarità non avrà diritto alla suddetta tutela nel caso di condanna in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per dolo o colpa grave.

5.2 Ambito oggettivo

Nella nuova disciplina il legislatore, oltre ad individuare le tipologie di illeciti da considerare perché una segnalazione, o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina (vedi nota 1, par. 1), ha incluso anche le informazioni su violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato da intendersi in senso estensivo (vedi par. 5.1.1.2.) Inoltre il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, o denuncia. Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione dalle amministrazioni/enti del settore pubblico e privato, da ANAC e da parte dell'Autorità giudiziaria.

6. Modalità operative

6.1 Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi e possono essere rese anche in forma anonima:

- mediante la piattaforma informatica "Whistleblowing", pubblicata all'indirizzo internet https://appweb.tper.it/tper/whistleblowing
- tramite posta, inviando una lettera al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza TPER, Bologna, Via di Saliceto n. 3";
- utilizzando la cassetta collocata presso la sede aziendale di Bologna di via Saliceto n. 3, (denominata "Cassetta per le Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza"), al pian terreno della azienda, nell'area ove sono collocate le aule didattiche (il cui contenuto viene regolarmente verificato da parte dell'OdV.

Le segnalazioni dovranno indicare, per quanto più possibile:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto:



Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	9 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231	D.lgs. 231/2001		
UNI ISO 37001:2016			

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto

Si precisa, inoltre, che, nel rispetto delle leggi vigenti, e delle disposizioni ANAC in materia:

- <u>tutti i canali di segnalazione</u> sopra illustrati tutelano la riservatezza del segnalante, garantendo a colui che intende rendere nota la propria identità di ricevere adeguata protezione e di andare esente da atti ritorsivi e/o discriminatori. Ogni segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima. Le forme di tutela previste nei confronti dei soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di cui al precedente punto 3.), sono estese ai c.d. "facilitatori", ai colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante, nonché agli enti di proprietà di quest'ultimo;
- come si vedrà di seguito, anche la <u>piattaforma informatica "Whistleblowing"</u> istituita da TPER consente di effettuare le segnalazioni in forma non anonima ed anonima, semplicemente selezionando tale opzione all'atto della compilazione della segnalazione stessa. In altre parole, il segnalante è invitato a scegliere la tipologia di segnalazione (anonima non anonima). Il sistema consente anche di passare da segnalazione anonima a non anonima, sempre previa richiesta e, quindi, consenso, del segnalante che volesse rendere nota, solo successivamente all'effettuazione della segnalazione, la propria identità. Nel caso di segnalazione anonima, si precisa, non verrà memorizzato alcun riferimento della personache effettua la segnalazione, ossia, non sarà in alcun modo possibile risalire al suo account, nemmeno, ovviamente da parte dei membri dell'OdV).

Ciò premesso, indipendentemente dalla modalità di effettuazione della segnalazione (sia essa anonima o non anonima), la visualizzazione del contenuto informativo della segnalazione stessa è nota solo ai componenti dell'OdV di TPER; in altre parole, sui sistemi informativi aziendali non viene memorizzato alcun dato che possa consentire di tracciare l'utilizzo concreto della piattaforma da parte dei dipendenti e/o membri del Consiglio di Amministrazione o altro organo di direzione, controllo della società.

6.2 Descrizione del procedimento di segnalazione

La gestione delle segnalazioni, come anticipato, è attribuita all'Organismo di Vigilanza di TPER S.p.A. il quale cura la procedura di ricezione, catalogazione, analisi ed archiviazione delle segnalazioni attraverso le seguenti modalità operative.

6.2.1 Ricezione e valutazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione attraverso uno dei canali istituzionali sopra illustrati, procede ad un esame collegiale della stessa (per la piattaforma informatica "Whistleblowing", la procedura è descritta appena sotto).

Laddove la segnalazione sia pervenuta soltanto al componente interno dell'OdV, (ad esempio mediante busta chiusa indirizzata al suo Ufficio in via di Saliceto, 3, presso la sede di TPER, o mediante la apposita Cassetta delle segnalazioni istituita in azienda), quest'ultimo è tenuto ad informare anche aglialtri



Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Cod.	Rev.	Pagina
PPC02	????	10 di 13
Riferimenti norme		
D.lgs. 231/2001		
IINI ISO 37001:2016		

componenti l'Organismo, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.2.2.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di un'analisi preliminare dell'OdV per la valutazione di pertinenza dei fatti segnalati seguita, poi, dall'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertarne la fondatezza.

L'Organismo di Vigilanza provvede quindi a catalogare (nelle modalità descritte al paragrafo 5.2.2) la segnalazione ricevuta.

Qualora la segnalazione in fase di valutazione da parte dell'OdV appaia di rilievo ai fini del D.lgs. n. 231/2001 – integrando la stessa una violazione del Modello 231, e/o di un suo Protocollo specifico, del Codice Etico adottati da TPER - o, comunque, sia collegata ad un fenomeno corruttivo o di *maladministration* in genere, od ancora ad una condotta illecita o scorretta poiché percepita dal segnalante come una distorsione delle funzioni attribuite a fini privati, l'Organismo di Vigilanza procederà con la relativa istruttoria.

All'esito dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza redigerà una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse provvedendo a condividerne il contenuto con le funzioni aziendali eventualmente interessate, così da assicurare l'adozione di idonei correttivi e piani di intervento finalizzati non solo a perseguire il soggetto responsabile dei comportamenti illegittimi, ma altresì l'implementazione delle azioni necessarie per la tutela di TPER.

In particolare, in relazione alle segnalazioni pervenute, se rilevanti ai sensi del MOG 231 di TPER, e costituenti violazione dello stesso, l'Organismo di Vigilanza coinvolgerà la Direzione aziendale sia in ottica di azioni correttive da intraprendere sia di eventuale procedimento disciplinare, ai sensi del R.D. 148/31, nei confronti del responsabile del comportamento illegittimo, laddove individuato.

Se, viceversa, a conclusione della fase di analisi preliminare emerge che la segnalazione non sia di rilievo nel senso sopra precisato, l'Organismo di Vigilanza la trasmetterà alla Funzione aziendale di volta in volta individuata come competente per le opportune verifiche (o al Vertice aziendale/Direzione qualora lo stesso lo ritenga necessario in relazione alla natura e/o alla gravità dei suoi contenuti).

Al segnalante, qualora non anonimo, verrà comunque fornito dall'OdV un riscontro per informarlo che la segnalazione non è rilevante ai fini del MOG 231 indicando l'ufficio aziendale competente e chiedendo suo espresso consenso ad indirizzare la dichiarazione stessa a tale ufficio competente.

In particolare, la segnalazione è considerata "non pertinente" ai fini delle azioni dell'OdV quando non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di *whistleblowing* in quanto si riferisce a soggetti segnalati non aventi rapporti con TPER, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, o che non siano in nessun modo ricollegabili a episodi di corruzione o di "cattiva amministrazione".

<u>Conclusione della procedura:</u> viene fornito riscontro al segnalante circa l'esito della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I riscontri da parte dell'OdV vengono forniti attraverso le seguenti modalità:

- se la segnalazione è effettuata <u>su piattaforma Whistleblowing</u>, la risposta viene fornita direttamente sul portale. Una volta inviata la segnalazione, viene generato un codice identificato



Cod.	Rev.	Pagina
PPC02	????	11 di 13
Riferimenti norme		
D.lgs. 231/2001		
IINI ISO 37001-2016		

e il segnalante può verificare la risposta accedendo al sistema ed inserendo detto codice identificativo;

- in tutti gli altri casi, qualora il segnalante non sia anonimo ed abbia indicato un indirizzo ovvero altri riferimenti (es. numero di telefono/cellulare) tramite i quali può essere ricontattato, l'OdV riscontrerà l'interessato a tali indirizzi/riferimenti.

Nel caso in cui il soggetto segnalato coincida con un componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure lo stesso abbia un interesse connesso alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il componente interessato si asterrà dal processo di gestione delle segnalazioni.

Laddove la segnalazione riguardi comportamenti addebitati ad un membro dell'OdV, lo stesso dovrà astenersi dalla valutazione della segnalazione predetta in linea con il Regolamento di funzionamento dell'OdV.

Laddove la segnalazione dovesse coinvolgere due o tutti i membri dell'OdV, la stessa dovrà essere inviata mediante i canali ufficiali al Direttore di TPER e, laddove fosse trasmessa all'OdV, questo dovrà immediatamente inoltrarla al Direttore di TPER.

Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti segnalati, la segnalazione verrà archiviata dall'OdV, secondo le modalità operative indicate nel paragrafo che segue.

6.2.2 Registrazione, archiviazione e conservazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi/iniziative/azioni intraprese per l'adempimento delle sue funzioni.

È infatti importante, ai fini dell'efficacia del sistema di segnalazione, effettuare la conservazione e l'archiviazione delle segnalazioni stesse e dei relativi follow up.

La segnalazione, una volta ricevuta, è conservata come segue:

- in un apposito Registro delle segnalazioni, istituito in formato digitale e protetto da password, di cui è a conoscenza soltanto l'Organismo di Vigilanza e quindi accessibile solo ai componenti dell'OdV stesso. Il Registro contiene i dati essenziali delle segnalazioni (Numero; Data ricezione; Segnalante se non anonimo -; Segnalato; Oggetto; Data evasione; Istruttoria;
- Iniziative intraprese). Per ciascuna segnalazione inserita, l'Organismo di Vigilanza, nel procedere alla registrazione, assegna un codice identificativo numerico, nonché la data di ricezione (ad es. segnalazione n. 1 del xx/xx/2023, numero assegnato in modo casuale);
- fermo quanto sopra, laddove la segnalazione sia cartacea (ad esempio poiché giunta via posta o tramite Cassetta delle segnalazioni istituita in azienda) il documento originale viene custodito in un armadio chiuso a chiave, presso la sede aziendale, ed accessibile solo ai Componenti l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di segnalazioni effettuate mediante piattaforma informatica "Whistleblowing", al completamento della richiesta da parte del segnalante, il sistema rilascia un codice numerico identificativo associato alla segnalazione stessa, che quindi è conosciuto dall'autore della



Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	12 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	2001		
LINI ISO 37			

segnalazione. Tutte le segnalazioni rimangono registrate a sistema e non vengono archiviate anche tramite il Registro anzidetto.

Il contenuto della segnalazione, nonché l'identità del segnalante (se palese) rimarranno accessibili da parte dell'OdV solo mediante piattaforma.

L'accesso alla segnalazione è possibile anche al segnalante (limitatamente a quella effettuata dallo stesso), inserendo il codice numerico di cui sopra: in questo modo il segnalante può visualizzare l'eventuale risposta inserita dall'Organismo di Vigilanza.

Come anticipato nel paragrafo che precede, laddove la segnalazione sia pervenuta soltanto al componente interno dell'OdV, (ad esempio mediante busta chiusa indirizzata al suo Ufficio in via di Saliceto, 3, presso la sede di TPER, o mediante la apposita Cassetta delle segnalazioni istituita in azienda), quest'ultimo ne registra il contenuto nel Registro delle segnalazioni "protetto" citato sopra e ne informa l'OdV.

È fatto in ogni caso divieto di rivelare l'identità del segnalante - senza il suo consenso espresso - a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alla segnalazione (i.e. l'OdV).

Sempre dal punto di vista della tutela della riservatezza del segnalante, si precisa che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto secondo il codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare:
 - I. è fatto divieto di rilevare l'identità del segnalante, qualora la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione; oppure
 - II. nel caso sia indispensabile rilevare l'identità del segnalante per la difesa dell'incolpato, lo si può fare soltanto con il consenso espresso del segnalante.

L'archiviazione e conservazione della segnalazione e dell'eventuale documentazione a corredo avviene con modalità che ne garantiscono l'integrità, la completezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e solo per le finalità strettamente necessarie e correlate alla gestione ed evasione della segnalazione.

In particolare, è cura della Società predisporre e fornire adeguata informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR sui trattamenti relativi alle segnalazioni, anche in merito all'esercizio dei diritti. Le informative, unitamente alle informazioni sul canale e sulle procedure, dovranno essere esposte in modo visibile nei luoghi di lavoro e in apposita sezione del sito internet e della Intranet aziendale.

La documentazione viene conservata dall'Organismo di Vigilanza per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque in un tempo non superiore a cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma cartacea, in busta chiusa indirizzata all'OdV di TPER, se ricevuta dall'Ufficio Protocollo di TPER, quest'ultimo deve astenersi dall' aprire o consultarne in alcun modo il contenuto. Gli addetti all'Ufficio Protocollo sono altresì tenuti immediatamente a consegnare la busta chiusa ricevuta, senza protocollazione, al membro interno dell'Organismo di Vigilanza, c/o l'Ufficio Affari Generali e Societari di TPER.



Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	13 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	2001		
UNI ISO 37	7001:2016		

Allo stesso modo, viene sempre garantita, in ogni fase della procedura, la riservatezza del segnalante e del contenuto delle segnalazioni effettuate. Per le segnalazioni presentate mediante piattaforma informatica *Whistleblowing*, gli strumenti a garanzia della riservatezza adottati dalla società sono i seguenti:

cifratura della base dati: tutti i contenuti/dati registrati nel sistema sono memorizzati in modalità criptata e sono consultabili solo dall'Organismo di Vigilanza (mediante piattaforma informatica) e dall'autore del sistema stesso, autorizzato da TPER, che accede ai contenuti solo per finalità di controllo del funzionamento e/o aggiornamento dell'applicazione stessa. L'autore del sistema ha all'uopo sottoscritto un impegno di riservatezza verso l'Organismo di Vigilanza di TPER, riguardo al suo eventuale accesso al sistema medesimo, che potrà essere effettuato solo ed esclusivamente per finalità tecniche.

L'accessibilità in consultazione alla piattaforma è anch'essa un'informazione cifrata, e pertanto non è alterabile.

La riservatezza è comunque garantita nei limiti previsti dalla legislazione vigente e ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti infondata ed effettuata, con dolo o colpa grave, al solo scopo di nuocere al segnalato e/o indirettamente ad altri soggetti;
- nella segnalazione vengano rivelati fatti tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati, etc.).

È vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi della Procedura in oggetto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una segnalazione potrà comunicarlo, senza indugio all'Organismo di Vigilanza di TPER.

Come detto anche sopra, le forme di tutela previste nei confronti dei soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di cui al precedente punto 3.), sono estese ai c.d. "facilitatori", ai colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante, nonché agli enti di proprietà di quest'ultimo.

È fatto divieto irrogare sanzioni disciplinari, attuare demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoporre il segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, conseguenti alla presentazione della segnalazione, sempre che tali misure non siano fondate su provate ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6.3 Segnalazione esterna

Sulla base di quanto previsto dal nuovo Decreto Whistleblowing, in via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna.

In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'ANAC https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:



Cod.	Rev.	Pagina		
PPC02	????	14 di 13		
Riferimenti norme				
D.lgs. 231/2001				
UNI ISO 37001:2016				

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- e) la persona segnalante¹ che ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, denuncia effettuata.
 - In tale caso è necessaria la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, effettuata e la lamentata ritorsione.

Anche in tal caso, la nuova disciplina si spinge in avanti rispetto alla precedente, in quanto fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive², segnalante, divulgatore e denunciante.

Per effettuare le segnalazioni su Anac si rimanda alle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Delibera n° 311 del 12/07/2023"). https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowig

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

2

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- I) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro:
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

¹ Oltre ai segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Cod.	Rev.	Pagina	
PPC02	????	15 di 13	
Riferimenti norme			
D.lgs. 231/	/2001		
UNI ISO 37	7001:2016		

7. Procedura relativa alla gestione delle segnalazioni connesse al Sistema UNI ISO 37001:2016

Al fine di assicurare anche a livello organizzativo l'integrazione dei sistemi di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione previsti dalle Leggi in materia (D.lgs. 231/2001; L. 190/2012) e quello di cui al sistema della norma UNI ISO 37001:2016, la Società garantisce un flusso di informazioni anche da/verso la Funzione Compliance di TPER di cui alla citata norma.

Una volta pervenuta la segnalazione di un presunto illecito nelle modalità ed attraverso i canali descritti nei paragrafi che precedono, l'Organismo di Vigilanza, qualora verifichi che il suo contenuto connota una fattispecie rilevante anche rispetto al Sistema UNI ISO 37001, ossia la condotta è ricollegata al fenomeno della corruzione nel senso ampio inteso dalla norma (compresi i fenomeni di *maladministration* in genere), trasmette la segnalazione alla Funzione Compliance informandone la Direzione. Resta fermo che è in ogni caso fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il suo consenso espresso, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi che precedono.

L'Organismo di Vigilanza, una volta trasmessa, provvederà comunque a registrare e catalogare la segnalazione pervenuta, nelle modalità descritte nei paragrafi che precedono (in tal caso, vi sarà tracciabilità della trasmissione della stessa alla Funzione Compliance e alla Direzione).

Ricevuta la segnalazione, la Funzione Compliance, coordinandosi con l'ODV e sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Direzione, procederà ai dovuti approfondimenti garantendo i livelli di tutela e riservatezza previsti dalla normativa vigente, comunicando gli esiti degli stessi all'ODV ed alla Direzione con eventuali proposte di intervento.

Nel caso in cui l'ODV decida di avviare autonomamente la parte istruttoria, ne comunica in forma riservata alla F. Compliance tutelando l'identità di chi segnala.

Si specifica che la valutazione o l'indagine del presunto atto di corruzione o di violazione della politica di prevenzione della corruzione o del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è avviata da membri del personale che non appartengono al ruolo o alla funzione oggetto dell'indagine stessa.

Qualora emerga, a seguito dei dovuti accertamenti, la sussistenza dell'atto di corruzione o di violazione della politica di prevenzione della corruzione oggetto della segnalazione, la Funzione Compliance potrà richiedere l'avvio della procedura per la contestazione disciplinare o, se ricorrono i requisiti, procederealla denuncia all'autorità competente.

In esito, la Funzione Compliance sottoporrà ad analisi tutte le risultanze delle indagini e degli audit in sede di Riesame, in quanto è suo compito aggiornare a intervalli pianificati, o nel caso emergano variazioni significative, la Direzione circa l'adeguatezza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Qualora le segnalazioni facciano emergere la necessità di apportare cambiamenti al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, la Funzione Compliance, anche su sollecito dell'OdV, potrà valutaredi aggiornare il *Risk Assessment* e adottare misure organizzative interne di carattere preventivo.

8. Tutela del segnalante



Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing

 Cod.
 Rev.
 Pagina

 PPC02
 ????
 16 di 13

 Riferimenti norme

 D.lgs. 231/2001
 UNI ISO 37001:2016

La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione: l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

9. Privacy

Le informazioni ed ogni altro dato personale e/o documento acquisiti dall'Organismo di Vigilanza in ragione delle segnalazioni allo stesso pervenute sono trattati – anche nel contesto della Piattaforma informatica "Whistleblowing" - nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR).

TPER adotta tutte le misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede-

Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. In ogni caso, i dati personali di cui TPER viene a conoscenza ai fini della presente procedura saranno trattati in coerenza con l'informativa https://www.privacylab.it/informativa.php?19660435267

10. Allegati Informativa privacy.

11. Comunicazione

La presente procedura sarà comunicata e diffusa, in ogni sua parte, all'interno dell'organizzazione aziendale mediante pubblicazione nella Intranet aziendale, unitamente a relativo Ordine di Servizio.